

DECRETO EMISSIONI: MODIFICHE AL TUA

AlA, incenerimento rifiuti e biossido di titanio
Giacomo Vivoli – Università di Firenze

Excursus storico

2

- Direttiva 2010/75/UE su prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento
- Accorpamento di 7 preesistenti direttive con denominatore comune il rilascio di emissioni
- Termine per l'attuazione 7 gennaio 2013
- Legge di delegazione europea n. 96/2013
- D.Lgs. 46/2014 (cd decreto emissioni) con cui viene data attuazione alla Direttiva 2010/75/UE

Impostazione del D.Lgs. 152/06(TUA)

3

- Parte I – Principi generali
- Parte II – VAS, VIA e AIA
- Parte III – Difesa del suolo e tutela acque
- Parte IV – Gestione rifiuti e bonifica s.i.
- Parte V – Tutela aria e riduzione emissioni
- Parte VI – Danno ambientale
- Parte VI-bis – Sanzioni illeciti amministrativi e penali nella tutela dell'ambiente

Modifiche apportate dal D.Lgs. 46/14

4

- Parte I – Principi generali
- **Parte II – VAS, VIA e AIA**
- Parte III – Difesa del suolo e tutela acque
- **Parte IV – Gestione rifiuti e bonifica s.i.**
- **Parte V – Tutela aria e riduzione emissioni**
- **Parte V-bis – Disposizioni per particolari installazioni (art. 298-bis dedicato alla produzione del biossido di titanio)**
- Parte VI – Danno ambientale
- Parte VI-bis – Sanzioni illeciti amministrativi e penali nella tutela dell'ambiente

Modifiche analizzate

5

- Nella parte II, nuova disciplina AIA
- Inserimento nella parte IV della disciplina degli impianti di incenerimento e coincenerimento
- Inserimento della parte V-bis dedicata all'attività di produzione di biossido di titanio

Modifiche all'AIA

6

- Parte II – VIA, VAS e AIA
 - **Titolo I – Norme generali**
 - Titolo II – VAS
 - Titolo III – VIA
 - **Titolo III-bis – AIA (interamente riscritto)**
 - Titolo IV – Valutazione interregionali e transfrontaliere
 - Titolo V – Norme transitorie e finali

Titolo III-bis:AlA

- 29-bis - Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
- 29-ter - Domanda di autorizzazione integrata ambientale
- 29-quater - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
- 29-quinquies - Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
- 29-sexies - Autorizzazione integrata ambientale
- 29-septies -Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
- 29-octies - Rinnovo e riesame
- 29-nonies - Modifica degli impianti o variazione del gestore
- 29-decies - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
- 29-undecies - Inventario delle principali emissioni e loro fonti
- 29-duodecies - Comunicazioni
- 29-terdecies - Scambio di informazioni
- 29-quattuordecies - Sanzioni

Allegati Parte II

- Allegato VIII – Attività soggette ad AIA
- Allegato IX – Elenco autorizzazioni sostituite dall'AIA
- Allegato X - Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione
- Allegato XI - Categorie da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione
- Allegato XII-bis - Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione di valori limite di emissione meno severi

Scopo dell'AIA

9

- L'AIA ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui **all'allegato VIII parte II TUA** e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente (art. 4, co 4. lett. c del TUA)
- Allegato VIII: il D.Lgs. 46/2014 interviene sull'allegato; le categorie più interessate sono produzione e trasformazione metalli, trattamento rifiuti, industria chimica, attività energetiche.

Definizione Aia

10

- AIA: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4, co. 4, lett. c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che **l'installazione** sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di elevata protezione dell'ambiente.

Aia: soggetti obbligati

11

- Art 6, co 13 TUA: L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:
- a) le **installazioni** che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
- b) le **modifiche sostanziali** degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;
- Art 5, co 1, lett. i-quater) 'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. **E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;**
- Art 5, co 1, lett. l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. **In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa**

AIA e BAT

12

- Le BAT sono un elemento di riferimento per la procedura AIA
- BAT = best available techniques
- BREF = Bat reference document; documento pubblicato dalla Commissione europea; descrive le BAT che si sono affermate a livello UE e costituisce la base informativa per il miglioramento delle performance ambientali per le installazioni soggette ad AIA; <http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>
- BAT conclusions = un documento pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito
- BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) = le BAT conclusions permettono di determinare i livelli di emissione associati alle migliori tecnologie disponibili (intervallo di valori associati all'emissione di ciascun inquinante)

Rilascio AIA

13

- L'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI (criteri generali mtd) e le relative condizioni sono definire avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT
- Se non ci sono le BATC? L'autorità competente deve utilizzare come riferimento le conclusioni sulle MTD tratte dai documenti pubblicati dalla CE in attuazione della dir. 96/61/CE e della dir. 2008/01/CE

Ne' BATC né MTDC?

14

- Se mancano anch'esse o se le conclusioni non tengono conto degli effetti potenziali dell'attività sull'ambiente, l'AC consultato il gestore, fissa le condizioni dell'AIA avvalendosi dei criteri e principi generali di cui all'allegato XI parte seconda
- Circ. MATT 12422 del 17/06/15 ribadisce che l'assenza di BREF comunitari non può costituire motivo di rimandare o sospendere procedimenti di rilascio AIA
- Suggerisce di tener conto anche della lett. f) dell'allegato XII-bis parte II in base al quale è “opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso di rinnovo o riesame”

Cuore dell'AIA (art. 29 sexies)

15

- L'AIA deve includere le misure necessarie per conseguire un elevato livello di protezione
- Deve includere i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti (in particolare quelle dell'all. X)
- I valori limite non possono essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio dell'installazione
- L'autorità competente fissa valori limite che, in condizioni di normale esercizio, garantiscono che le emissioni non superino i livelli associati alle miglior tecnologie disponibili (BAT-AEL)

ALA e valori limite più rigorosi

16

- L'autorità competente può fissare valori limite più rigorosi in 2 casi:
 - ▣ Quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio di ubicazione dell'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi ad essa non sostituiti dall'ALA
 - ▣ Se uno strumento di programmazione e pianificazione ambientale riconosce la necessità di applicare misure più rigorose di quelle ottenibili con le BAT, l'autorità competente prescrive le misure supplementari da adottare

AIA e valori limite meno rigorosi

17

- L'autorità competente può fissare limiti di emissione meno severi se da una valutazione viene dimostrato che porre limiti in base ai BAT-AEL comporterebbe costi eccessivi rispetto ai benefici ambientali in funzione dell'ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali dell'installazione e delle sue caratteristiche tecniche.
- L'autorità competente aggiunge uno specifico allegato all'AIA dove documenta la valutazione e le ragioni della scelta
- Le linee guida sono contenute nell'allegato XII-bis

Relazione di riferimento (RDR)

18

- Nelle informazioni da presentare per la richiesta AIA è stata aggiunta una RDR elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata
- RDR obbligatoria a condizione che l'attività comporti utilizzo, produzione o scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee
- Scopo: valutare se al momento in cui l'attività cessa vi sia una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee
- Sostanze e miscele pericolose ex art 2, punti 7) e 8) del Reg. 1272/2008 (regolamento CLP) come individuate dall'art. 3 dello stesso regolamento; confermato in Circ. MATT 12422 del 17/06/15;

RDR: Circ. MATT 272/2014

19

- Circ. MATT 272 del 13/11/2014 sulle modalità di redazione della RDR e suoi contenuti minimi in attuazione dell'art. 29-sexies, com. 9 sexies del TUA
- RDR obbligatoria solo al superamento soglie indicate in Circ. 272/14 e se, previa apposita valutazione, vi sia effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee
- Gestione rifiuti, Circ. MATT 12422 del 17/06/2015: tenuto conto che il reg. 1272/2008 non è applicabile ai rifiuti e del contenuto dell'autorizzazione ex art 208 TUA , gli impianti di gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la RDR in relazione ai rifiuti gestiti.

D.Legge 4 luglio 2015, n. 92

20

- 7 luglio 2014: termine entro il quale le imprese incluse tra le attività soggette ad AIA in base alle nuove disposizioni dovevano presentare istanza
- 7 luglio 2015: termine entro il quale l'AC conclude i procedimenti
- Art. 29 co. 3 D.Lgs 46/2014: “Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze..... e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti”
- DL 92/15: aggiunge che nelle more della conclusione dei procedimenti le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni vigenti.

Rinnovo e riesame AIA

21

- E' prescritto un riesame periodico da parte dell'AC
- Per il riesame con valenza di rinnovo sono previste le seguenti scadenze:
 1. 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame sull'intera installazione (raddoppio del termine)
 2. 12 anni se l'installazione è certificata UNI EN ISO 14001
 3. 16 anni se l'installazione è registrata EMAS
 4. entro 4 anni dalla pubblicazione nella GUUE di nuove BATC riferite all'attività principale

Altri casi di revisione AIA

22

- Il sindaco, se lo ritiene necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'AC di riesaminare l'AIA (con provvedimento motivato, documentazione istruttoria e puntuali proposte di modifica dell'AIA)
- A giudizio dell'AC, l'inquinamento è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite o l'inserimento di nuovi valori limite
- Le migliori tecnologie disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni
- A giudizio di un ente competente in igiene e sicurezza del lavoro o RIR, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche.

Incenerimento rifiuti

23

- Parte IV – Gestione rifiuti e bonifica s.i.
- Titolo I - Gestione dei rifiuti
- Titolo II - Gestione degli imballaggi
- Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti
- **Titolo III-bis - Incenerimento e co-incenerimento dei rifiuti (introdotto dal D.Lgs. 46/2014)**
- Titolo IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
- Titolo V - Bonifica di siti contaminati
- Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Definizione impianto di incenerimento

24

D.Lgs. 133/2005

Qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti **ai fini dello smaltimento**, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione

D.Lgs. 46/2014

Qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione

Impianto coincenerimento

25

D.Lgs. 133/2005

Qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento.

D.Lgs. 46/2014

Qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento

Fase transitoria

26

- Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016
- Tuttavia, ai sensi dell'art. 29 co. 4 D.Lgs. 46/2014, le disposizioni del D. Lgs 133/2005, non si applicano già dai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto (11 aprile 2014)
- Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208, entro il 10 gennaio 2015 i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti dovevano presentare all'autorità competente una richiesta di rinnovo.

Dal D.Lgs. 133/2005 al 46/2014

27

- La realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento (recupero e smaltimento) e coincenerimento dei rifiuti devono essere autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06
- Per gli impianti non soggetti ad AIA si applica l'art. 208
- Per gli impianti soggetti ad AIA si applicano le disposizioni del Titolo III-bis parte II
- Gli impianti esistenti devono adeguarsi alle disposizioni entro il 10 gennaio 2016

Misura ammoniacca in continuo?

28

- Negli impianti di incenerimento e coinc. devono essere misurate e registrate **in continuo** nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, Nox, SO₂, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH₃ (art. 237-quattordices);
- L'AC può autorizzare misure **periodiche** per HCl, HF e SO₂ se il gestore dimostra che le emissioni non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite stabiliti
- Le misure in continuo dell'HF può essere sostituita con misure **periodiche** se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che garantiscono il rispetto del valore limite di emissione di tale sostanza
- Impianti esistenti di incenerimento e coinc. aventi capacità nominale inferiore a 6t/ora: per gli NO_x l'AC può non imporre misure in continuo e prescrivere **misure periodiche** se il gestore può dimostrare che in nessun caso le emissioni di NO_x possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto
- L'art. 237-quattordices non prevede una deroga alla misurazione in continuo dell'ammoniaca
- All. 1 e 2 al Titolo III-bis parte IV: "L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità **alla norma UNI EN 14181.**"

Biossido di titanio

29

- Il legislatore ha introdotto nel TUA la parte V-bis dedicato alle industrie che producono biossido di titanio
- Tutta la disciplina è contenuta nell'art. 298-bis del TUA
- E' stato abrogato il D.Lgs. 100/1992 con effetto dal'11 aprile 2014

Art. 298-bis co 1

- Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l'immersione, l'iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato ; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;
 - b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5 per cento di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido solforico libero;
 - c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido cloridrico libero;
 - d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.

Sintesi disciplina art. 298-bis

31

- Le emissioni nelle acque e in atmosfera devono rispettare i valori limite di emissione indicati all'allegato della parte V-bis
- Le autorità competenti per il controllo possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni relativamente alle emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio
- Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori delle installazioni e degli stabilimenti trasmettono alla regione una relazione contenente i dati necessari inerenti le emissioni in acqua e in atmosfera, gli stoccaggi e le lavorazioni;
- Entro il 30 aprile di ogni anno le regioni forniscono i dati al MATT
- Il MATT, inserisce tali dati nella relazione da inviare alla CE sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente.

CONCLUSIONI

vivoli@studiovivoli.it